

Allegato "B"

all'atto in data 8 ottobre 2021 n. 101483/20752 di rep.

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CLUSTER LOMBARDO DELLA MOBILITA'

1. Denominazione e sede dell'Associazione

1.1 La denominazione dell'Associazione è "ASSOCIAZIONE CLUSTER LOMBARDO DELLA MOBILITA'" (di seguito "CLM" o "l'Associazione").

1.2 La sede sociale dell'Associazione si trova al seguente indirizzo: Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32.

1.3 Per il conseguimento degli obiettivi e finalità associativi, l'associazione potrà istituire sedi secondarie e collegarsi con altri enti o istituzioni.

2. Forma giuridica e durata

2.1 L'Associazione viene disciplinata da quanto disposto dagli articoli 14 a 42 del codice civile ed è sottoposta alla legge italiana nonché da quanto disposto dall'art. 148 del T.U.I.R.

2.2 L'Associazione viene costituita per una durata di tempo illimitata.

3. Obiettivi e finalità

3.1 Gli obiettivi e le finalità di CLM consistono nel promuovere e agevolare lo sviluppo della competitività dell'industria della mobilità lombarda attraverso la ricerca pre-competitiva, l'innovazione in ottica di *smart specialisation* e l'individuazione degli ambiti più promettenti a livello globale, con particolare riferimento - a titolo di esempio - alle seguenti azioni:

- favorire il rafforzamento di un'identità di filiera regionale da diffondere a livello globale e, in tale ambito, valorizzare le eccellenze tecnologiche presenti sul territorio regionale;
- favorire collegamenti coordinati e duraturi con altri Cluster e altre aggregazioni attive sul territorio regionale, nazionale e globale per il potenziamento e l'allungamento delle filiere al fine di sostenere le attività degli aderenti al Cluster;
- identificare, attraverso l'attività dei soci nell'ambito dei Gruppi Tematici, le direttrici più promettenti di ricerca e di innovazione nel medio-lungo periodo e le competenze esistenti, al fine di delineare le opportunità per lo sviluppo di progetti innovativi, anche per partecipare con il supporto del Cluster a bandi Regionali, Nazionali e Comunitari;
- favorire la formazione specialistica per rispondere ai bisogni di nuove figure professionali nell'ambito della mobilità sostenibile.

3.2 Al fine di conseguire tale obiettivo, CLM si impegna a gestire un partenariato, denominato "Cluster Lombardo della Mobilità", in accordo con le linee guida definite dalla Regione Lombardia e ad operare quale soggetto delegato sulle

tematiche della Mobilità. CLM si relaziona con Regione Lombardia, collabora attivamente con l'omologa Associazione Nazionale denominata "Cluster Tecnologico Nazionale della Mobilità di Superficie Terrestre e Marina" e con tutti i soggetti rilevanti per il conseguimento del proprio obiettivo a livello nazionale ed internazionale.

3.3 Per lo svolgimento e la realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3.4 L'Associazione non persegue scopi di lucro ed esclude l'assunzione di qualsiasi impegno patrimoniale e contrattuale che ecceda il proprio patrimonio. E' espressamente vietata la distribuzione agli associati degli avanzi di gestione o di fondi di altro tipo a qualsiasi titolo.

3.5 L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della regione Lombardia per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente paragrafo 3.1.

4. Condotta etica

Tutti i soci di CLM si impegnano a dare prova di integrità e rispettare la natura confidenziale dei documenti interni dell'Associazione. Essi devono garantire la conformità a pratiche professionali lecite e assicurare buona fede e trasparenza nei confronti degli altri soci.

Si impegnano, in particolare, a non utilizzare i risultati dei lavori dei gruppi tematici, dei gruppi di lavoro e dei progetti comuni senza il consenso del Presidente del Cluster e degli altri associati direttamente interessati.

L'Associazione e i relativi membri si impegnano al rispetto di ogni normativa applicabile, ivi inclusa la normativa a tutela della concorrenza. A tale riguardo, l'Associazione e i relativi membri - nel perseguire le finalità dell'Associazione - si impegnano, in particolare, a non scambiare informazioni e a non stipulare accordi nei casi vietati dalla normativa a tutela della libera concorrenza.

Il Cluster adotterà specifiche misure per la tutela della proprietà intellettuale dei ritrovati tecnico-scientifici risultanti dalle attività svolte al proprio interno.

5. Adesione all'Associazione

5.1 Requisiti generali

5.1.1 Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti che esprimano un interesse specifico per il tema della Mobilità. I soggetti partecipanti potranno essere:

1. enti di ricerca pubblici e privati e università;

2. le imprese, suddivise in:

i. grandi imprese

ii. piccole e medie imprese

secondo la classificazione adottata dalla Unione Europea;

3. altre organizzazioni pubbliche o private interessate al tema della Mobilità.

5.1.2 I soci non possono essere persone fisiche.

5.1.3 I soci potranno essere tenuti a versare una quota di partecipazione *una tantum*, il cui importo è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale.

5.1.4 I soci potranno essere tenuti a versare una quota associativa annuale e/o altro tipo di contributo proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale.

5.1.5. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare dell'associazione;
- dalle quote di partecipazione versate *una tantum* e dalle quote associative annuali versate dagli associati, al netto delle spese di gestione del Cluster;
- da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- da ogni altro bene o diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso per titolo legittimo;
- da ogni ulteriore elemento suscettibile di valutazione economica conferito dagli associati o assegnato all'Associazione a qualunque titolo per il perseguimento degli obiettivi e finalità di cui all'art. 3.1 e nei limiti disposti dall'art. 3.4.

5.2 Soci Promotori

5.2.1 I Soci Promotori sono i soggetti capofila delle aggregazioni che hanno presentato una proposta per la creazione dei Distretti di Alta Tecnologia (DAT) a seguito della delibera IX/2893 della Giunta della Regione Lombardia e sono stati ritenuti idonei dalla Regione Lombardia con decreto 5981 del 5 luglio 2012.

I Soci Promotori attuali sono:

* per i DAT AUTOMOTIVE, V2I-I2V Vehicle Infrastructure Interaction ed Energia e Materiali Innovativi per la Nautica Sostenibile:

- Politecnico di Milano (socio di ricerca ai sensi dell'art. 5.4.2 e 5.4.3);

* per il DAT Filiera Automotive Lombardia Orientale:

- "ASSOSERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", in sigla "ASSOSERVIZI S.R.L." (socio industriale ai sensi degli artt. 5.3), nella quale è confluita la "SOCIETA' CONSORTILE PER LE RICERCHE APPLICATE ALL'AMBIENTE ED ALLE ENERGIE RINNOVABILI S.C.R.L.", in sigla "CSEAB S.C.R.L.".

5.3 Soci Industriali

5.3.1 L'iscrizione in qualità di Socio Industriale è aperta alle imprese industriali e commerciali e ai centri servizi alle imprese attivi nel settore della Mobilità (di seguito "Soci Industriali").

5.3.2 Sono previste due sotto-categorie di Soci Industriali:

- (a) le Piccole e Medie Imprese, identificate secondo le regole definite dall'Unione Europea relativamente alla dimensio-

ne d'impresa;

(b) le Grandi Imprese.

5.3.3 I Soci Industriali godono dei seguenti diritti:

- partecipare alle attività dell'Associazione;
- partecipare ai Gruppi Tematici (vedi art. 12)
- assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
- votare in occasione dell'Assemblea Generale;
- recedere dall'Associazione dopo avere notificato ai sensi del successivo art. 7 tale decisione al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata.

5.4 Soci di Ricerca

5.4.1 L'adesione in qualità di Socio di Ricerca è aperta agli enti di ricerca pubblici o privati, agli istituti degli enti di ricerca, alle università attive nel settore della Mobilità (di seguito "Soci di Ricerca").

5.4.2 I Soci di Ricerca godono dei seguenti diritti:

- partecipare alle attività dell'Associazione;
- partecipare ai Gruppi Tematici (vedi art. 12);
- assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
- votare in occasione dell'Assemblea Generale;
- recedere dall'Associazione dopo avere notificato ai sensi del successivo art. 7 tale decisione al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata.

5.4.3 I Soci di Ricerca non sono tenuti a ripianare eventuali perdite di gestione del bilancio dell'Associazione.

5.5 Associati Sostenitori

5.5.1 L'adesione è aperta ai Sindacati, alle Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni non Governative e ad altri attori attivi nel settore della Mobilità (di seguito "Associati Sostenitori").

5.5.2 Gli Associati godono dei seguenti diritti:

- partecipare alle attività dell'Associazione;
- partecipare ai Gruppi Tematici (vedi art. 12);
- assistere o essere rappresentati alle riunioni dell'Assemblea Generale;
- votare in occasione dell'Assemblea Generale;
- recedere dall'Associazione dopo avere notificato ai sensi del successivo art. 7 tale decisione al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata.

5.5.3 Per formalizzare l'adesione e l'ammissione ai diritti di cui all'art. 5.5.2, i soggetti di cui all'art. 5.5.1 devono presentare apposita domanda di adesione (valevole per la durata di un anno) al Consiglio Direttivo, che delibererà in conformità ad apposite linee guida dell'Assemblea Generale Ordinaria.

6. Domanda di adesione

6.1 Le richieste di adesione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo.

6.2 Tutte le richieste di adesione comportano la completa accettazione dello Statuto dell'Associazione, di tutte le regole, delle delibere del Consiglio Direttivo, così come l'impegno a partecipare attivamente alle attività.

6.3 Il Consiglio Direttivo ha il diritto di chiedere informazioni supplementari a ogni richiedente.

6.4 L'adesione si perfeziona se approvata dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

6.5 I nuovi soci possono comunque essere ammessi a titolo provvisorio sulla base di una risoluzione adottata all'unanimità da parte del Consiglio Direttivo. Questo tipo di ammissione provvisoria è sottoposta a formale ratifica in occasione della prima riunione successiva dell'Assemblea Generale Ordinaria.

7. Cessazione dall'adesione

L'adesione può cessare in caso di recesso, esclusione e liquidazione di un socio.

7.1 La comunicazione della intenzione di recedere deve essere inviata a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata entro il mese di ottobre prima della chiusura dell'anno finanziario; in caso contrario la quota associativa, se dovuta, dovrà essere corrisposta integralmente per l'anno successivo. L'efficacia del recesso si ha dal momento del ricevimento della A/R e/o PEC.

In caso di recesso/esclusione, restano ferme anche dopo l'efficacia del recesso le obbligazioni dell'Associato recedente verso l'Associazione che, alla data di ricezione della lettera di cui al precedente punto di questo comma, siano in corso di adempimento.

7.2 Il Consiglio Direttivo può mettere fine all'adesione di un qualunque Socio dell'Associazione nei seguenti casi:

- mancato versamento delle quote associative, se dovute. Si riterrà che un Socio sia recedente nel caso in cui non abbia regolarizzato completamente la propria partecipazione finanziaria e, in seguito a opportuna notifica da parte del Consiglio Direttivo, non abbia posto rimedio al mancato versamento;
- violazione dello statuto o delle risoluzioni dell'Assemblea Generale;
- comportamenti in grado di compromettere gravemente la reputazione dell'Associazione o gli interessi propri dei soci.

Ognuno dei soci per cui l'Associazione ha richiesto l'esclusione ha facoltà di presentarsi personalmente all'Assemblea Generale e presentare la propria difesa. L'esclusione di uno dei Soci è deliberata dall'Assemblea Generale con una maggioranza che rappresenti almeno 1/4 degli aventi diritto di voto.

7.3 Qualsiasi forma di cessazione dell'attività, apertura di una procedura concorsuale, liquidazione volontaria o qualsiasi evento di natura analoga che ponga fine alle attività di

uno dei Soci metterà automaticamente fine alla sua adesione alla fine del mese nel corso del quale tale evento si è verificato.

7.4 Ogni soggetto che cessi di essere Socio per ragioni dovute a recesso, esclusione o liquidazione non potrà far valere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né sulle quote e le somme già versate.

8. Quota di partecipazione e quota associativa

8.1 Nel caso l'Assemblea Generale lo decidesse, i soci potranno essere tenuti al momento dell'adesione al versamento *una tantum* di una quota di partecipazione.

8.2 Nel caso l'Assemblea Generale lo decidesse, i Soci potranno essere tenuti a versare una quota associativa annuale e una quota di partecipazione *una tantum* al momento dell'adesione, al fine di perseguire gli obiettivi dell'Associazione.

8.3 L'eventuale importo della quota associativa annuale e della quota di partecipazione *una tantum* versata al momento dell'adesione, nonché le relative modalità di pagamento vengono decise dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo; l'importo della quota associativa annuale o della quota associativa *una tantum* è deliberato entro il 30 settembre di ogni anno, dandone comunicazione scritta che deve pervenire ai Soci entro il 10 ottobre successivo in modo da dare ai soci, se dissenzienti, la possibilità di esercitare il diritto di recesso di cui al precedente art. 7.

9. Assemblea Generale

9.1 Organizzazione dell'Assemblea Generale

9.1 L'Assemblea Generale dell'Associazione può essere Ordinaria o Straordinaria.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale i soci in regola con il versamento della quota di partecipazione e delle quote associative deliberate dall'Assemblea Generale.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a. sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9.2 Assemblea Generale Ordinaria

9.2.1 L'Assemblea Generale Ordinaria dell'Associazione è convocata in prima e seconda convocazione dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo e nella data da lui fissati purché in Italia, preferibilmente in Lombardia.

La convocazione all'Assemblea Generale è inviata tramite posta elettronica certificata almeno due settimane prima della data prevista. Il luogo e la data dell'Assemblea Generale sono indicati nella convocazione. L'Assemblea Generale è convocata in qualunque momento nel quale il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o se richiesto da un decimo dei soci, attraverso comunicazione scritta al Presidente.

9.2.2 Ogni Socio è rappresentato in Assemblea Generale da un delegato di maggiore età. Ogni Socio può esprimere un voto in occasione delle votazioni. I Soci possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.2.3 Ciascun Socio può ricevere al massimo due deleghe.

9.3 Competenze dell'Assemblea Generale Ordinaria

9.3.1 L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'Associazione. L'Assemblea Generale Ordinaria approva la politica generale dell'Associazione sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo e formula le strategie dell'Associazione che sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo ai fini della propria applicazione.

9.3.2 L'Assemblea Generale è competente in particolare nei seguenti campi:

- ammissione ed esclusione di soci;
- elezione dei soci elettivi del Consiglio Direttivo;
- approvazione delle principali linee guida che l'Associazione è tenuta a seguire anche sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo;
- approvazione del programma di lavoro su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei rendiconti annuali e del bilancio previsionale proposti dal Consiglio Direttivo;
- definizione della quota di partecipazione e della quota associativa annuale e delle relative modalità di pagamento, su proposta del Consiglio Direttivo;
- adesione o ritiro da qualunque organizzazione nazionale e internazionale;
- attivazione o disattivazione dei Gruppi Tematici (art. 12) proposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare eventuali spostamenti della sede dell'Associazione;
- deliberare apposite linee guida in merito all'ammissione, anno per anno, di Associati Sostenitori.

9.4 Quorum e deliberazioni nell'Assemblea Generale Ordinaria

9.4.1 L'Assemblea Generale può adottare le proprie risoluzioni in prima convocazione se almeno la metà dei soci è presente o rappresentata e in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti.

9.4.2 L'Assemblea Generale adotta le proprie risoluzioni con la maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti o rappresentati ai fini dell'approvazione delle risoluzioni.

9.5 Presidente dell'Assemblea Generale Ordinaria

Il Presidente della Assembleia Generale è il Presidente di CLM (vedi articolo 13 dello Statuto); in sua assenza l'assemblea verrà presieduta dal Segretario Generale.

9.6 Verballi Assembleia Generale Ordinaria

9.6.1 I verballi dell'Assemblea Generale Ordinaria sono redatti dal Segretario Generale.

9.6.2 I verballi devono essere conservati presso la sede dell'Associazione e resi disponibili ai soci mediante la sezione loro riservata del sito internet dell'Associazione.

9.7 Assembleia Generale Straordinaria

9.7.1 L'Assemblea Generale straordinaria dell'Associazione è convocata in prima o seconda convocazione dal Presidente o ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci e si riunisce nel luogo e nella data da lui fissati purché in Lombardia. La convocazione all'Assemblea Generale Straordinaria è inviata tramite posta elettronica certificata almeno due settimane prima della data prevista. Il luogo e la data dell'Assemblea Generale Straordinaria sono indicati nella convocazione.

9.7.2 Ogni socio è rappresentato in Assembleia Generale da un delegato di maggiore età. Ogni Socio può esprimere un voto in occasione delle votazioni. I Soci possono esercitare il proprio diritto di voto per delega.

9.7.3 Ciascun socio può ricevere al massimo dieci deleghe

9.8 Competenze dell'Assemblea Generale Straordinaria

9.8.1 L'Assemblea Generale Straordinaria è competente in ordine alle seguenti deliberazioni:

- ogni qualunque modifica dello Statuto dell'Associazione;
- liquidazione e scioglimento dell'Associazione.

9.9 Quorum e deliberazioni nell'Assemblea Generale Straordinaria

9.9.1 L'Assemblea Generale Straordinaria può adottare le proprie risoluzioni tanto in prima quanto in seconda convocazione se almeno tre quarti degli associati è presente o rappresentato.

9.9.2 Fatta eccezione per quanto disposto dal presente statuto in ordine allo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, L'Assemblea Generale Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, adotta le proprie deliberazioni per la modificazione dello statuto con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

9.10 Presidenza dell'Assemblea Generale Straordinaria

Il Presidente di CLM (vedi articolo 13 dello Statuto) presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale Straordinaria. In sua assenza la riunione verrà presieduta dal Segretario Generale.

9.11 Verballi dell'Assemblea Generale Straordinaria

9.11.1 I verballi dell'Assemblea Generale Straordinaria sono

redatti dal Segretario Generale.

9.11.2 I verbali devono essere conservati presso la sede dell'associazione e resi disponibili ai soci mediante la sezione loro riservata del sito internet dell'associazione.

10. Il Consiglio Direttivo

10.1 Composizione e designazione

10.1.1 Il Consiglio Direttivo, eletto dall'assemblea generale ordinaria dei soci, sarà composto secondo i seguenti criteri:

- un rappresentante eletto tra i candidati individuati dai Soci Industriali classificati come "Grandi Imprese";
- un rappresentante eletto tra i candidati individuati dai Soci Industriali classificati come "Piccole e Medie Imprese";
- un rappresentante eletto tra i candidati individuati dai Soci Sostenitori;
- un rappresentante eletto tra i candidati individuati dai Soci di Ricerca;
- un Rappresentante per ogni Gruppo Tematico eletto tra i candidati individuati di preferenza nell'area industriale.

Un membro del Consiglio Direttivo assumerà la carica di Presidente, eletto ai sensi del successivo art. 13.

Un membro del Consiglio Direttivo assumerà la carica di Segretario Generale, eletto ai sensi del successivo art. 14.

10.1.2 I membri del Consiglio Direttivo sono eletti nel corso dell'Assemblea Generale Ordinaria secondo i criteri di cui all'art. 10.1.1.

10.1.3 Le designazioni quale membro elettivo per il Consiglio Direttivo devono essere presentate dai Soci almeno 7 giorni prima dell'Assemblea Generale Ordinaria al Presidente dell'Associazione.

10.1.4 Il Consiglio Direttivo resta in carica per una durata di tre anni.

10.1.5 Le dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo devono essere trasmesse per posta o posta elettronica al Presidente e diventano effettive solo dopo essere state accettate dal Consiglio Direttivo. Il Consigliere dimissionario verrà sostituito nel corso della prima Assemblea Generale Ordinaria successiva alle dimissioni.

10.1.6 La revoca di un componente del Consiglio Direttivo è pronunciata in presenza di motivi gravi dall'Assemblea Generale la quale provvede alla sostituzione.

10.1.7 L'attività di Consigliere, Presidente e Segretario Generale dell'Associazione è svolta a titolo gratuito.

11. Competenze del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo applica la politica e il programma di lavoro adottati dall'Assemblea Generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo stesso.

11.1.1 Il Consiglio Direttivo si propone quanto segue:

- proporre alla Assemblea Generale l'attivazione o lo scioglimento di Gruppi Tematici;

- predisporre, anche sulla base dei contributi dei Gruppi Tematici, il programma di lavoro annuale ai fini della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale;
- determinare i requisiti per la costituzione dei Gruppi Tematici;
- proporre l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale;
- proporre all'Assemblea Generale Ordinaria l'importo della quota di partecipazione e quello della quota associativa;
- proporre all'Assemblea Generale Ordinaria le richieste di adesione o le proposte di esclusione dei soci;
- disporre di pieni poteri di gestione, compreso il diritto di dare esecuzione a qualsiasi atto amministrativo e di intraprendere tutte le misure necessarie, compresi i procedimenti giudiziari;
- assumersi la responsabilità della gestione finanziaria, predisporre il bilancio di previsione, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea Generale Ordinaria, i bilanci previsionali e il controllo delle spese;
- proporre modifiche allo statuto dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione anno per anno di Associati Sostenitori.

11.1.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione trasmessa per posta, posta elettronica o fax almeno una settimana prima della data della riunione.

11.1.3 Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, eccettuate quelle inerenti la gestione finanziaria e la formazione del bilancio.

11.1.4 Laddove ritenuto unanimemente opportuno, il Consiglio Direttivo può, sussistendone oggettivo ausilio all'espletamento delle proprie funzioni, invitare alla partecipazione ai propri lavori, a titolo gratuito, altri soggetti, senza diritto di voto.

11.2 Delibere del Consiglio Direttivo

11.2.1 Il Consiglio Direttivo si propone di deliberare per decisione unanime. In caso la votazione si renda necessaria, le risoluzioni del Consiglio Direttivo vengono adottate se ottengono la maggioranza semplice dei voti espressi dai componenti del Consiglio Direttivo presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.2.2 Il Consiglio Direttivo può agire unicamente se è presente almeno la metà dei componenti.

11.2.3 Le risoluzioni decise nel corso della riunione del Consiglio Direttivo sono comunicate a tutti i membri del Consiglio Direttivo, anche coloro i quali sono risultati assenti alla riunione. Esse devono essere conservate presso la sede dell'associazione e resi disponibili ai soci mediante la sezione loro riservata del sito internet dell'associazione.

11.2.4. E' consentita la partecipazione al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alle discussioni e alle votazioni simultaneamente, nonché di visionare e trasmettere documentazione.

12. Gruppi Tematici

12.1 Sono costituiti Gruppi Tematici per considerare questioni specifiche di interesse comune nel quadro degli obiettivi e finalità dell'Associazione, sotto la supervisione del Consiglio Direttivo.

12.2 La proposta di costituzione e di scioglimento dei Gruppi Tematici sono di competenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà approvare tutte le deliberazioni di ciascun Gruppo Tematico.

12.3 I Gruppi Tematici sono composti dai soci che formulano, in occasione della presentazione della domanda di adesione, la richiesta di farne parte.

12.4 I Gruppi Tematici sono coordinati dal membro del Consiglio Direttivo competente, di cui all'art. 10.1.1, il quale provvede, in accordo con il Segretario Generale a:

- definire gli obiettivi dei Gruppi Tematici nell'ambito della declaratoria approvata dall'Assemblea del Cluster e del piano di lavoro dell'Associazione;
- indire le riunioni dei Gruppi Tematici fissandone i punti all'ordine del giorno;
- proporre al Consiglio Direttivo la formalizzazione di progetti innovativi.

Ciascun Gruppo Tematico si riunisce almeno due volte l'anno.

I componenti potranno partecipare ai lavori anche in via telematica.

13. Presidente di CLM

13.1 Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell'Associazione tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dell'Assemblea Generale Ordinaria ai sensi dell'art. 10.1.1.

13.2 Il Presidente:

- deve far parte del Consiglio Direttivo in rappresentanza di un socio industriale o di una Associazione Industriale;
- resta in carica per una durata massima di tre anni;
- può avere rinnovato il mandato una sola volta consecutivamente, senza tenere conto delle nomine precedenti l'assemblea straordinaria tenutasi in data 30 settembre 2021;
- presiede tutte le riunioni dell'Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria; in sua assenza, la riunione verrà presieduta dal Segretario Generale;
- rappresenta e promuove CLM a livello regionale, nazionale e internazionale (delega di *business development*, inteso co-

me promozione delle attività economiche dell'intero territorio lombardo, che coinvolgano aziende, enti e centri di ricerca, amministrazioni pubbliche ed enti associativi pubblici o privati);

- per le attività tecnico-scientifiche si coordina con il Segretario Generale.

13.3 L'attività di Presidente dell'Associazione è svolta a titolo gratuito.

Il Presidente può istituire un Comitato di Indirizzo e di Supporto, i cui membri:

- contribuiscono all'identificazione della *vision* e alla *mission* dell'associazione e formulano indirizzi non vincolanti per l'assunzione di specifiche posizioni sulle tematiche essenziali per l'identità del Cluster, a tutti i livelli (regionali, nazionali e comunitari);

- sostengono, in costante collegamento con il Presidente, tali posizioni nelle molteplici occasioni aziendali, istituzionali e associative alle quali sono costantemente esposti, contribuendo all'allargamento delle reti in cui il Cluster esercita il proprio ruolo;

- favoriscono la diffusione della cultura e del modo di lavorare nella filiera sui quali il Cluster è stato modellato, quali strumenti di rafforzamento del comparto e di crescita della compagine associativa nelle sue diverse componenti (industriale, scientifiche, di ricerca e di supporto).

Al Comitato possono partecipare persone fisiche in rappresentanza di persone giuridiche private o pubbliche, che condividono le finalità del Cluster e si impegnano a favorirne la realizzazione, anche attraverso la raccolta di fondi e contributi diretti o indiretti.

Il Comitato opera senza vincoli procedurali e si riunisce almeno una volta all'anno prima dell'Assemblea Generale per l'approvazione del rendiconto annuale; in tale occasione fissa la quota annua di sostegno alle attività del Cluster per ciascun partecipante.

La composizione del Comitato viene approvata dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, con maggioranza semplice dei suoi componenti presenti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Cluster, i componenti restano in carica fino al termine del mandato del Presidente.

14. Segretario Generale di CLM

14.1 Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario Generale nella persona indicata dal Politecnico di Milano tra i membri del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.1.1.

14.2 Il Segretario Generale:

- è proposto al Consiglio Direttivo, con parere vincolante, dal Politecnico di Milano;
- deve rivestire una carica in un ente di ricerca pubblico o

privato, oppure in una università;

- assiste il Presidente per le attività di rappresentanza istituzionale e per le questioni tecnico-scientifiche;
- coordina i Gruppi di Lavoro;
- sostituisce il Presidente in sua assenza;
- raccoglie le richieste di adesione ai Gruppi Tematici da parte dei soci, ai sensi del precedente art. 12.3.

14.3 L'attività di Segretario Generale dell'Associazione è svolta a titolo gratuito.

15. Contabilità e bilanci

15.1 L'anno finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria il rendiconto dell'esercizio finanziario precedente e il bilancio previsionale per l'anno successivo.

15.3 Il rendiconto dell'esercizio finanziario dovrà essere sottoposto al giudizio di un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

16. Liquidazione e scioglimento

16.1 In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Generale Straordinaria provvede a indicare i liquidatori e determinare le relative competenze e i relativi compensi. I liquidatori devono procedere a trasferire le rimanenze e i beni dell'Associazione, se presenti, a qualsiasi organizzazione italiana senza scopo di lucro caratterizzata da finalità simile o strettamente legate a quelle perseguite da CLM.

16.2 La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio è assunta dall'Assemblea Generale Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

17. Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente statuto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

18. Cessazione dei Distretti ad Alta Tecnologia Trasporti

Con la costituzione di CLM, i soggetti capofila dei Distretti di Alta Tecnologia (DAT) relativi ai Trasporti (delibera IX/2893 della Giunta della Regione Lombardia e decreto 5981 del 5 luglio 2012), soci promotori di CLM, si obbligano a cessare le rispettive attività all'interno dei rispettivi DAT.

F.to Saverio Gaboardi

F.to Notaio Francesco Trapani

(I.S.)

